

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 69° - Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 15 maggio 2015

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
*Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo*

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 7 maggio 2015, n. 9.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale pag. 2

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

5. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al commi 1 e 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di euro 400 migliaia a copertura dei costi per gli anni 2014 e 2015, per l'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 270 migliaia, per l'esercizio finanziario 2017 la spesa di euro 270 migliaia.

6. Per gli esercizi finanziari successivi è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2018, 140 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2019, 55 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2020 e 25 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2021.

Art. 68.

Misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino "PIP Emergenza Palermo"

1. Al fine di favorirne una stabile occupazione e la fuoriuscita dal bacino "PIP Emergenza Palermo", ai soggetti iscritti nell'elenco ad esaurimento, istituito presso il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 nonché esclusivamente ai soggetti che avendone i requisiti amministrativi e di legge abbiano presentato la domanda per la fruizione dell'indennità ASPI in ritardo, cui l'assegno di sostegno al reddito, nell'importo e con le modalità attualmente in godimento, viene riconosciuto, fino al 31 dicembre 2017, è attribuita una "dote lavoro" sotto forma di *voucher*, pari ad euro 10.000,00. Ai relativi oneri pari ad euro 110.000, si provvede con la disponibilità del capitolo 313319.

2. La "dote lavoro" di cui al comma 1 può essere utilizzata, con le modalità stabilite con delibera di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unicamente presso un'agenzia per il lavoro, autorizzata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ed accreditata presso la Regione, selezionata attraverso procedure di evidenza pubblica.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere la corresponsione, in unica soluzione cumulativa, dell'assegno di sostegno al reddito mensile in godimento nella seguente misura:

a) per l'importo corrispondente ad anni 3, al netto delle mensilità già erogate per l'anno in corso, se la richiesta è presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per l'importo corrispondente ad anni 2 se la richiesta è presentata dall'1 gennaio 2016 e non oltre il 31 gennaio 2016;

c) per l'importo corrispondente ad anni 1 se la richiesta è presentata dall'1 gennaio 2017 e non oltre il 31 gennaio 2017.

Coloro che conseguono la corresponsione dell'assegno in un'unica soluzione sono cancellati dall'elenco ad esaurimento e fuoriescono definitivamente dal bacino di appartenenza.

4. I soggetti, iscritti nell'elenco ad esaurimento di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 5/2014 che non possiedono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'utilizzazione presso amministrazioni ed enti pubblici nonché quelli esclusi dallo stesso in quanto destinatari di misure interdittive perpetue dai pubblici uffici, possono essere impegnati in specifici progetti di utilità collettiva con finalità di recupero sociale e beneficia-

no, per la durata delle attività progettuali avviate, di un assegno di sostegno al reddito in misura pari a quella attribuita agli altri soggetti del medesimo bacino, corrisposto dall'ente utilizzatore.

5. La "dote lavoro" di cui al comma 1 è attribuita anche ai soggetti di cui al comma 4.

6. La perdita dei benefici di cui al presente articolo, si verifica, automaticamente, nelle seguenti ipotesi:

a) rifiuto della presa in carico presso l'agenzia di cui al comma 2;

b) rifiuto o mancata partecipazione alle obbligatorie misure di attivazione proposte;

c) nelle ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi 1 e 2 si rendano responsabili di azioni contrarie all'ordine pubblico e/o al patrimonio e/o alle persone;

d) rifiuto di partecipazione alle attività di pubblica utilità loro proposte;

e) violazione delle regole di comportamento e di utile prestazione dell'attività previste nell'ambito della proposta progettuale di cui al comma 4;

f) reddito individuale personale superiore a 20.000 euro o reddito ISEE familiare superiore a 40.000 euro.

7. Sono abrogati l'articolo 43 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, l'articolo 34 della legge regionale n. 5/2014 nonché ogni disposizione di legge in contrasto con il presente articolo.

8. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito nella rubrica del dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività produttive un fondo unico, di durata triennale, per il finanziamento delle misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino "PIP - Emergenza Palermo". Per gli esercizi finanziari 2015-2017 è autorizzata la spesa annua di 27.000 migliaia di euro.

9. La spesa autorizzata per l'esercizio finanziario 2016 dal comma 3 *sexies*, per le finalità di cui al comma 3 *ter*, dell'articolo 34 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni è ridotta di 9.000 migliaia di euro.

10. Al comma 4 dell'articolo 35 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni le parole "a titolo di borse di autoimpiego" sono soppresse.

Titolo IV Disposizioni varie

Art. 69.

Aree destinate alla vendita di beni prodotti nei fabbricati utilizzati dalle imprese

1. Alla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

"Art. 18. *bis* - 1. All'interno delle aree destinate allo svolgimento di attività produttive di cui all'articolo 1, comma 1, una quota della superficie dei fabbricati utilizzati dalle imprese, pari al cinque per cento per gli usi industriali ed al sette per cento per gli usi artigianali, può essere destinata all'attività di vendita dei beni prodotti nei medesimi fabbricati e di beni a carattere accessorio agli stessi."

Art. 70.

Proroga di termini in materia di edilizia agevolata e convenzionata

1. Al comma 1 dell'articolo 72 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, dopo le parole "inizio dei lavori" sono

aggiunte le parole “e per la utilizzazione degli stanziamenti”. Al comma 2 dell’articolo 72 della legge regionale n. 21/2014, dopo le parole “inizio dei lavori” sono aggiunte le parole “e per la utilizzazione degli stanziamenti”.

2. Per le cooperative edilizie inserite nelle graduatorie di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95, il termine ultimo per la utilizzazione degli stanziamenti è fissato al 31 dicembre 2016.

3. I termini di cui al comma 79 dell’articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, per l’inizio dei lavori e per la utilizzazione degli stanziamenti da parte delle imprese inserite nelle graduatorie di cui alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, articolo 132, ancorché scaduti sono prorogati al 31 dicembre 2016.

Art. 71.

Convenzioni per la fornitura di biomasse o materiale cippato prodotto nei boschi demaniali

1. Il dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali stipula su richiesta dei rappresentanti dei Patti dei Sindaci “Un impegno per l’Energia (*Covenant of Mayors, Committed to local sustainable energy*)” convenzioni per la fornitura di biomasse o materiale cippato prodotto nei boschi demaniali. Il costo per tonnellate verrà stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno; relativamente all’anno 2015, il suddetto costo è stabilito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 72.

Sostegno dei liberi Consorzi comunali a favore dei consorzi universitari e delle istituzioni culturali

1. A valere su parte della disponibilità dell’UPB 9.2.1.3.5 - capitolo 373718, per l’esercizio finanziario 2015, al Consorzio universitario costituito dalla ex provincia regionale di Agrigento è attribuito un contributo di 800 migliaia di euro e al Consorzio universitario costituito dalla ex provincia regionale di Trapani è attribuito un contributo di 600 migliaia di euro.

Art. 73.

Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 in materia di transito di personale fra Gruppi parlamentari

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, dopo le parole “della presente legge,” sono inserite le parole “nonché i contratti che dispongono il transito dei soggetti contrattualizzati da un Gruppo parlamentare all’altro,”.

Art. 74.

Interpretazione dell’articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 in materia di contributi ai Gruppi parlamentari per spese di personale

1. L’articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 si interpreta nel senso che lo stesso non trova applicazione per i soggetti già regolamentati, alla data di entrata in vigore della citata legge regionale, da previgenti disposizioni emanate ai sensi del Regolamento interno dell’Assemblea regionale siciliana.

2. Il trattamento previsto per i soggetti di cui al comma 1 trova applicazione anche per i soggetti con contratto in essere secondo le previsioni di cui all’articolo 8 della legge regionale n. 1/2014, purché già contrattualizzati presso i Gruppi parlamentari alla data di entrata in vigo-

re del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, a condizione che abbiano intrattenuto rapporti di lavoro coi Gruppi parlamentari dell’Assemblea regionale siciliana nel corso della precedente legislatura.

Art. 75.

Modifica dell’articolo 8 della legge regionale n. 1 del 2014 in materia di rimborso spese e sostituzione di contratti relativi a collaboratori dei deputati regionali

1. All’articolo 8 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Per la legislatura in corso sono ammesse a rimborso le spese sostenute da ciascun deputato per i contratti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle previsioni e nei limiti fissati dalle disposizioni interne dell’Assemblea regionale siciliana. È ammessa la sostituzione dei collaboratori in corso di legislatura, a condizione che non vi siano oneri aggiuntivi per il bilancio dell’Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro.”.

Art. 76.

Interpretazione dell’articolo 8 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 in materia di estensione di garanzia di contratti stipulati dai Gruppi parlamentari

1. L’articolo 8 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 si interpreta nel senso che entro i limiti di spesa in esso stabiliti, la garanzia contrattuale prevista si estende ai rapporti contrattuali stipulati in data successiva da parte di Gruppi parlamentari in occasione di subentro, nel corso della medesima legislatura, di nuovi deputati.

Art. 77.

Patrocini onerosi

1. Le manifestazioni di importo complessivo non superiore a euro 10.000,00 di cui al comma 2 dell’articolo 39 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, non si includono nel calendario di cui al comma 1 del citato articolo 39.

Art. 78.

Contributo di esercizio al servizio funiviario del comune di Erice

1. Nell’ambito del Piano regionale dei trasporti previsto dalla legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, il servizio funiviario del comune di Erice, di cui all’articolo 5 della suddetta legge, ancorché di nuova istituzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è ammesso al contributo di esercizio ai sensi degli articoli 4 e 10 della predetta legge regionale n. 68/1983. Il contributo è determinato utilizzando i conti economici standardizzati ed i ricavi presunti già stabiliti per i servizi funiviari con decreto dell’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti del 16 febbraio 1999 (U.P.B. 8.2.1.3.1, cap. 476521).

2. Per le finalità dell’articolo 5, comma 1, numero 4), della legge regionale 14 giugno n. 68/1983 è autorizzata per l’esercizio finanziario 2015 la spesa di 200 migliaia di euro per l’impianto di funivia del comune di Erice (UPB 8.2.1.3.1, cap. 476521).